

I controlli della qualità sull'attività di revisione

Dott.ssa Tania Manfredelli

Vicepresidente IUYA e membro

Commissione UNGDCEC

Bilancio, principi contabili e Revisione

Revisione Legale in Tour - Roma 20/06/2025

1



I controlli della qualità sui revisori legali

2

«*QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES?*»

Giovenale, Satire VI

I controlli della qualità sull'attività di revisione

I controlli della qualità sui revisori legali

3

Direttiva 2006/43/CE

Direttiva 2014/56/UE

D.Lgs. n. 135/2016

Art. 20 D.L. 30/2010

La revisione legale in Italia ruota attorno al D.Lgs. 39/2010 che definisce chi siamo (art. 1_definizione), la nostra formazione (art. 5_formazione continua), come dobbiamo emettere il nostro giudizio (art. 14_relazione di revisione e giudizio sul bilancio) e cosa accade se manchiamo ai nostri doveri (artt. 20_i controlli di qualità e 24_provvedimenti del MEF).

Il legislatore europeo, con il Regolamento UE 537/2014, ha aggiunto un anello di protezione per gli enti di interesse pubblico introducendo rotazioni obbligatorie, report aggiuntivi e limiti ai servizi diversi dalla revisione.

Gli standard tecnici – ISA Italia per il “come” e ISQM 1-2 per il “sistema” – traducono questi precetti giuridici in metodologie puntuali, mentre il Codice Etico IESBA/CNDCEC garantisce che il tutto sia permeato da indipendenza e integrità.

Il risultato è una rete normativa multilivello che, se ben compresa, diventa una guida pratica piuttosto che un vincolo opprimente.

I controlli della qualità sull'attività di revisione

I controlli della qualità sui revisori legali

4

Direttiva 2006/43/CE

Direttiva 2014/56/UE

D.Lgs. n. 135/2016

Art. 20 D.L. 30/2010

Il D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (e ss. integrazioni) - nel recepire la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati - ha disposto la revisione della disciplina previgente.

Tale Decreto regola e si propone di incrementare la qualità e l'efficacia del controllo legale dei conti, attraverso la previsione di più elevati standard professionali per l'esercizio della revisione legale, del costante aggiornamento delle competenze (mediante la formazione continua) e del controllo di qualità. Ciò, affinché vi sia ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge applicabili.

I controlli della qualità sui revisori legali

5

Direttiva 2006/43/CE

Direttiva 2014/56/UE

D.Lgs. n. 135/2016

Art. 20 D.L. 30/2010

Chi effettua il controllo?

Il MEF ha il compito, tra gli altri, di vigilanza e controllo della qualità del lavoro svolto dai revisori persone fisiche e dalle società di revisione che non hanno incarichi sui bilanci di esercizio e/o consolidati degli enti di interesse pubblico (EIP). Invece, la Consob è l'altro ente che è responsabile del controllo di qualità dei revisori che hanno incarichi negli EIP.

I controlli della qualità sui revisori legali

6

ISQM Italia 1

ISQM Italia 2

ISA Italia 220

Da un punto di vista normativo il MEF ha adottato due nuovi principi, in sostituzione del principio internazionale sul controllo della qualità

- **International Standard on Quality Management Italia 1**, che definisce il controllo e la gestione della qualità da parte dei

revisori. Nello specifico, questo principio tratta delle responsabilità del revisore nel configurare e rendere operativo il sistema della qualità, ivi incluso il suo riesame;

- **International Standard on Quality Management Italia 2**, orientato al riesame della qualità degli incarichi e del suo responsabile e da leggersi congiuntamente con l'Isqm Italia 1.

È stato modificato anche il principio **Isa Italia 220**, in termini di gestione della qualità dell'incarico. Quest'ultimo stabilisce le regole di comportamento e fornisce una guida per il controllo di qualità del revisore, con particolare focus sulle procedure di qualità del singolo incarico.

È opportuno precisare che gli aggiornamenti 2023 tengono conto dell'emanazione da parte dello IAASB (International Auditing and Assurance Standard Board) anche di nuovi principi internazionali in materia di gestione della qualità: tali principi saranno applicati dai revisori a decorrere dal 1° gennaio 2025 (Isqm Italia 1) e, dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva (Isqm Italia 2 e Isa Italia 220)

I controlli della qualità sull'attività di revisione

I controlli della qualità sui revisori legali

7

INTERNO

(artt. 10-ter e 10-quater del DLgs. 39/2010, ISCQ1 Italia e ISA Italia 200)
il revisore deve istituire e mantenere un sistema di controllo (interno) sulla qualità del suo lavoro.



IL CONTROLLO



ESTERNO

(artt. 20, 21 e 21-bis del DLgs. 39/2010)
il revisore è soggetto a controllo (esterno) periodico sulla qualità del suo lavoro.

I controlli della qualità sui revisori legali

8

L'obiettivo primario del MEF, quindi, è quello di stimolare la sensibilità operativa, qualitativa, di etica e di metodo nello svolgimento dell'attività professionale in capo al Revisore legale, a garanzia della credibilità del mercato e delle imprese.

Il controllo di qualità degli incarichi di revisione opera, quindi, su due piani:

1) sul piano interno → unico interprete è il revisore nominato che deve istituire e mantenere un sistema di controllo interno della qualità, che permetta di dimostrare all'autorità competente che le direttive e le procedure adottate siano stata adeguate, ovvero proporzionate all'ampiezza e alla complessità delle attività di revisione svolte. Ciò, al fine di conseguire una ragionevole sicurezza sulla circostanza che sia il soggetto abilitato alla revisione (e il suo personale) rispetti i principi professionali e le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, sia che le relazioni emesse siano appropriate alle circostanze.

La revisione legale è il pilastro essenziale dell'integrità finanziaria e della trasparenza aziendale;

2) sul piano esterno → affidato al MEF (o alla Consob, se si tratta di incarichi svolti su Eip) che svolge una verifica adeguata ed accurata dei documenti e delle carte di lavoro utilizzate dai revisori.

Il controllo interno

9

Il sistema di controllo interno della qualità è per sua natura dinamico e si basa su un ciclo annuale di controllo secondo una logica che ha incipit nella definizione di obiettivi, per poi svilupparsi nell'identificazione e valutazione dei rischi per il loro raggiungimento, per concludersi con l'analisi degli scostamenti e la revisione degli obiettivi.

Tale approccio deve tenere conto del principio di proporzionalità adattandosi alle specificità del revisore e alla natura degli incarichi svolti

I controlli della qualità sull'attività di revisione

Il controllo interno

10

Gli elementi fondamentali del sistema di controllo interno della qualità si manifestano attraverso una **serie di aspetti essenziali**, ognuno dei quali contribuisce a garantire l'efficacia e l'affidabilità del sistema. In primo luogo, è centrale la **responsabilità dei revisori e dei soci della società di revisione**, che devono impegnarsi attivamente per mantenere elevati standard di qualità. Un ulteriore pilastro è rappresentato dalle **politiche che assicurano il rispetto dei principi etici fondamentali**, quali indipendenza, integrità, obiettività, riservatezza e competenza professionale.

Un altro aspetto rilevante è costituito dalle politiche che regolano **l'assunzione di nuovi incarichi** e la continuazione di quelli già esistenti, garantendo che **siano compatibili con l'indipendenza e la capacità di fornire un servizio di qualità**. A ciò si affiancano standard e procedure specifiche, mirati a garantire che le **revisioni siano condotte** in conformità alle normative e ai principi applicabili. Inoltre, è prevista la **revisione periodica dei fascicoli di revisione** per verificare la conformità e l'efficacia del lavoro svolto.

Il controllo interno

11

Un elemento cruciale riguarda le procedure per assicurare che il personale e i collaboratori dispongano delle **competenze necessarie** e ricevano una **formazione continua**, così da mantenere un livello adeguato di preparazione professionale.

Infine, il sistema prevede un monitoraggio continuo, indispensabile per individuare eventuali aree di miglioramento e garantire che **il controllo interno della qualità resti efficace** nel tempo e si adatti alle esigenze future.

Il controllo interno

12

- **responsabilità per la qualità**: attribuite al revisore o ai soci della società di revisione;
- **politiche etiche**: indipendenza, integrità, obiettività, riservatezza e competenza professionale;
- **procedure** per l'assunzione e mantenimento degli incarichi: valutando compatibilità con l'indipendenza e capacità;
- **standard e procedure di revisione**: conformi alle norme applicabili;
- **riesame delle pratiche di revisione**: per garantire coerenza e qualità;
- **formazione e sviluppo**: assicurando che il personale riceva un aggiornamento continuo;
- **monitoraggio continuo**: per individuare aree di miglioramento e garantire l'efficacia del sistema nel tempo

I controlli della qualità sull'attività di revisione

Il controllo interno

13

- Ognuno di questi elementi andrà **declinato in tempistica**, ampiezza ed estensione in base alla natura ed alle **circostanze dell'incarico o dell'impresa** (principio della scalabilità).

ESEMPIO CRACK
PARMALAT

Il controllo interno

14

Dall'ISQC 1 all'ISQM 1-2: perché un nuovo paradigma

Il vecchio ISQC 1 si limitava a chiedere l'esistenza di politiche statiche: era sufficiente un manuale scritto, raramente aggiornato, per dichiararsi conformi. Con ISQM 1-2 l'IAASB ha spostato l'attenzione dall'esistenza alla vitalità del sistema: non basta più dire "abbiamo una procedura", occorre dimostrare di aver individuato i rischi di qualità concretamente presenti nel proprio studio e di aver reagito in modo misurabile.

Questo approccio risk-based rende il sistema scalabile: il piccolo revisore individuale e la Big-4 applicano lo stesso standard ma in modo proporzionato alla propria realtà.

La data spartiacque è il 1° gennaio 2025 (anticipazione 2024): da quel momento ogni fascicolo di revisione dovrà essere supportato da un Quality Management System vivo e documentato.

ISQM Italia 1

ISQM Italia 2

ISA Italia 220

Il controllo interno

15

ISQM 1 (Italia) – Gestione della qualità per le società di revisione.

Determina MEF RR 184/2023: entrata in vigore 1° gennaio 2025, con facoltà di adozione anticipata dal 2024.

Il cuore dello standard è nei suoi otto pilastri, connessi tra loro da un unico filo conduttore: identificare, valutare e rispondere ai rischi di qualità, ovvero si concentra sulla **progettazione, implementazione e gestione di un sistema di controllo della qualità** a livello interno.

Di seguito gli otto pilastri:

1. **il processo adottato per la valutazione del rischio:** identificazione dei rischi, definizione degli obiettivi, implementazione di risposte proporzionate ai rischi identificati;
2. **governance e leadership:** promozione di una cultura della qualità e assegnazione di responsabilità a tutti i livelli organizzativi;
3. **principi etici applicabili:** rispetto dei principi di integrità, indipendenza, obiettività e riservatezza;

I controlli della qualità sull'attività di revisione

ISQM Italia 1

ISQM Italia 2

ISA Italia 220

Il controllo interno

4. **l'accettazione ed il mantenimento dei rapporti con il cliente e dei relativi incarichi:** valutazione dell'integrità del cliente e della capacità del soggetto abilitato di svolgere l'incarico in conformità agli standard;
5. **lo svolgimento dell'incarico**, con il coinvolgimento attivo dei responsabili dell'incarico e Supervisione, revisione e documentazione appropriati
6. **La disponibilità di risorse umane**, tecnologiche e intellettuali adeguate per garantire qualità e conformità.
7. **Informazione e comunicazione**, con raccolta e scambio di informazioni pertinenti per supportare il sistema di qualità e focus su una comunicazione interna chiara e tempestiva.
8. **Il processo di monitoraggio continuo** per identificare carenze e implementare azioni correttive efficaci

Il controllo interno

ISQM 2 disciplina il ruolo e le responsabilità del quality reviewer (revisore della qualità dell'incarico), soggetto indipendente incaricato di verificare che i lavori di revisione siano conformi agli standard di qualità approvati e che i rischi siano stati gestiti adeguatamente.

Il responsabile del riesame deve:

- analizzare le informazioni sull'incarico e l'impresa, confrontandosi con il team di revisione;
- valutare i giudizi significativi formulati, verificando la loro adeguatezza e la documentazione a supporto;
- assicurarsi che i principi etici, inclusa l'indipendenza, siano rispettati;
- garantire che la documentazione del riesame sia chiara e comprensibile per un professionista esperto, includendo il nominativo del responsabile, la documentazione esaminata e la data di completamento

Il controllo interno

Il nuovo principio di revisione ISA Italia 220 è stato modificato per migliorare la qualità complessiva della revisione. Le modifiche principali riguardano:

- maggior attenzione alla gestione del rischio: è stato dato più rilievo alla valutazione e alla gestione del rischio durante l'intero processo di revisione, con l'obiettivo di garantire che i revisori mantengano un elevato livello di professionalità nel rilevare errori significativi;
- rafforzamento della funzione di supervisione: sono stati introdotti nuovi requisiti riguardanti la supervisione da parte dei revisori responsabili, in particolare per garantire che le pratiche di revisione siano allineate agli standard internazionali e che l'indipendenza sia sempre preservata;
- maggiore enfasi sull'indipendenza, con linee guida più precise per evitare conflitti di interesse che potrebbero compromettere l'obiettività della revisione;
- struttura più dettagliata sui controlli di qualità: il responsabile del controllo qualità deve essere attivamente coinvolto nel processo decisionale.

Il controllo esterno

19

artt. 20, 21 e 21-bis
D.L.gs. 39/2010

Determina RGS n. 28368 del 17
febbraio 2023
integrata con Determina RGS n.
80957 del 20 aprile 2023

I SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTROLLI DI QUALITA'

L'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2010 stabilisce che sono sottoposti a verifica da parte del MEF tutti gli iscritti nel Registro dei revisori (alla sezione A) che svolgono incarichi di revisione legale.

Il comma 1 dell'art. 20 recita, infatti: *“gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale, ai sensi del comma 2 dell'art. 2409-bis o dell'art. 2477 del codice civile, sono soggetti al controllo di qualità”*

Il controllo esterno

20

artt. 20, 21 e 21-bis
D.L.gs. 39/2010

L'OGGETTO DEI CONTROLLI DI QUALITÀ

Ai fini dell'efficienza e della economicità dei controlli, nonché ai fini della corretta identificazione del rischio, l'art. 20, al comma 13, fissa che l'approccio alle verifiche deve basarsi sull'analisi della documentazione di revisione, quindi del rischio, che considera vari fattori, tra cui:

- la conformità ai principi di revisione (ivi inclusi quelli relativi al controllo di qualità);
- l'indipendenza;
- la qualità e quantità delle risorse impiegate;
- i corrispettivi pattuiti;
- limitatamente alle società di revisione, viene valutato anche il sistema di controllo interno della qualità.

Determina RGS n. 28368 del 17
febbraio 2023
integrata con Determina RGS n.
80957 del 20 aprile 2023

Il controllo esterno

21

artt. 20, 21 e 21-bis
D.L.gs. 39/2010

Determina RGS n. 28368 del 17
febbraio 2023
integrata con Determina RGS n.
80957 del 20 aprile 2023

LA PERIODICITA' DEI CONTROLLI

Sempre l'art. 20, al comma 5, del D.Lgs. n. 39/2010, stabilisce la frequenza dei controlli. Questa è determinata sulla base di un'analisi del rischio e varia a seconda dell'ente che li effettua. Per cui sono previsti controlli:

a) almeno una volta ogni 6 anni, per i soggetti sottoposti al controllo del **MEF**, ovvero gli iscritti alla sezione A del Registro dei Revisori Legali, che abbiano incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di imprese che superano almeno due dei seguenti limiti/parametri numerici:

- 1) totale attivo patrimoniale: almeno 4 milioni di euro;
- 2) ricavi netti delle vendite e prestazioni: almeno 8 milioni di euro;
- 3) numero medio di occupati durante l'esercizio: almeno 50 dipendenti.

b) con periodicità superiore a 6 anni, ma entro il termine massimo di conservazione della documentazione di revisione, per i revisori sottoposti al controllo del **MEF** che hanno incarichi su imprese che non superano i parametri

dimensionali, di cui alla lettera a);

c) almeno una volta ogni 3 anni, per i soggetti sottoposti al controllo della **Consob** (revisioni EIP).

I controlli della qualità sull'attività di revisione

Il controllo esterno

22

artt. 20, 21 e 21-bis
D.L.gs. 39/2010

L'ANALISI e LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio viene effettuata in due momenti distinti, tenendo conto delle caratteristiche soggettive del revisore e del suo portafoglio clienti.

Fase 1: viene definito l'elenco dei soggetti da controllare mediante selezione sulla base delle caratteristiche soggettive del Revisore e dei dati basilari degli incarichi attivi.

Questo processo include anche l'analisi di eventuali provvedimenti presi nei confronti del professionista, come quelli previsti dagli articoli 24 e 24-bis del d.lgs. 39/2010 (sanzioni e sospensione cautelare)

Fase 2: affinamento del primo elenco attraverso un'analisi del portafoglio clienti del Revisore, considerato:

- il numero degli incarichi distinti per tipologia societaria;
- la dimensione delle imprese revisionate ;
- il totale dei corrispettivi di revisione legale dei conti maturati nell'anno.

Nel caso in cui la revisione sia affidata al Collegio sindacale, il MEF individuerà il soggetto da controllare sulla base dell'analisi del rischio, ovvero selezionerà il sindaco da sottoporre al controllo del MEF sulla base:

- delle caratteristiche soggettive (in primis);
- ma anche del portafoglio clienti (numero incarichi, dimensione società e totale corrispettivi).

Il Mef prevede, inoltre, di estendere agli altri componenti del collegio sindacale le verifiche, pur sempre considerando che i parametri di rischio dei tre distinti soggetti potrebbero essere diversi.

Determina RGS n. 28368 del 17
febbraio 2023
integrata con Determina RGS n.
80957 del 20 aprile 2023

Il controllo esterno

23

artt. 20, 21 e 21-bis
D.L.gs. 39/2010

Determina RGS n. 28368 del 17
febbraio 2023
integrata con Determina RGS n.
80957 del 20 aprile 2023

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ISPETTORI DELLA QUALITÀ

Ai sensi dell'art. 21-bis, comma da 6 a 8, del D.Lgs. n. 39/2010, gli ispettori della qualità saranno scelti da un apposito elenco istituito, in quanto devono essere dotati di competenze altamente tecniche nel campo della revisione legale dei conti, dell'informativa finanziaria e del bilancio, maturate nel corso di una pluriennale esperienza teorica e pratica, e di una specifica formazione in materia di controllo della qualità, come richiesta dall'art. 5-bis del D.Lgs. n. 39/2010, al fine di rendere omogeneo il livello qualitativo dei controlli.

Per questo scopo, sono stati istituiti degli appositi percorsi formativi, altamente specialistici (con superamento di un esame finale che attesti l'acquisizione delle competenze richieste dall'incarico stesso).

Il controllo esterno

24

artt. 20, 21 e 21-bis
D.L.gs. 39/2010

Determina RGS n. 28368 del 17
febbraio 2023
integrata con Determina RGS n.
80957 del 20 aprile 2023

SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DELLA QUALITA'

Sarà elaborato un **manuale metodologico** contenente procedure e direttive che dovranno essere seguite dall'ispettore che svolge il controllo di qualità, per evitare comportamenti eccessivamente discrezionali e conseguenti contestazioni da parte dei soggetti controllati. Sarà predisposto un **programma di lavoro predefinito**, al fine di ottimizzare le tempistiche dei controlli e garantire uniformità e obiettività dell'attività degli ispettori. Il controllo sarà, quindi, svolto da un *'team'* formato da almeno due ispettori, di cui almeno uno del MEF (anche, eventualmente, con funzione di *'tutor'*), che potranno effettuare le verifiche con modalità diverse, in presenza o da remoto.

Nella Relazione finale è stabilito inoltre che il revisore selezionato sarà informato con congruo preavviso.

Durante i controlli, revisori sono tenuti a collaborare con gli ispettori della qualità. Questo implica l'accesso ai locali del revisore, la fornitura di informazioni e la consegna dei documenti e delle carte di lavoro richiesti.



Il controllo esterno

25

artt. 20, 21 e 21-bis
D.L.gs. 39/2010

Determina RGS n. 28368 del 17
febbraio 2023
integrata con Determina RGS n.
80957 del 20 aprile 2023

L'“Iter” del procedimento disciplinare si sviluppa secondo n. **5 step ben precisi**:

1. Accertamento da parte del MEF (art. 3)

Il MEF acquisisce gli elementi sottostanti la violazione, ascrivibili al revisore o alla società di revisione. L'accertamento si perfeziona con la predisposizione di un verbale di accertamento, conservato dal MEF. La data del verbale di accertamento, da cui decorrono i termini di cui all'art. 4, comma 1 (ossia entro 30 giorni), è poi comunicata nella lettera di contestazione.

2. Contestazione addebiti (art. 4)

Con l'invio della lettera di contestazione degli addebiti, che deve essere effettuata il prima possibile e, comunque, entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento (ovvero entro trecentosessanta giorni, se l'interessato risiede o ha la sede all'estero), la commissione dà avvio al procedimento sanzionatorio.

3. Audizione dell'interessato (art. 5)

Entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad audizione personale presso la commissione. L'audizione può essere svolta anche in modalità telematica, a cui possono partecipare i rappresentanti dell'Ufficio che ha accertato la violazione. Della seduta viene redatto apposito verbale. L'interessato è convocato, mediante comunicazione, almeno dieci giorni prima dello svolgimento della seduta stessa, e potrà farsi assistere da un difensore.

Il controllo esterno

26

artt. 20, 21 e 21-bis
D.L.gs. 39/2010

Determina RGS n. 28368 del 17
febbraio 2023
integrata con Determina RGS n.
80957 del 20 aprile 2023

4. Proposta di sanzione o archiviazione (art. 6)

La commissione, acquisite le deduzioni formulate per iscritto in ordine ai fatti e alle irregolarità contestati e anche quelle acquisite eventualmente durante l'audizione personale dell'interessato, formula - entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione della contestazione degli addebiti - proposta motivata di sanzione al MEF, contenente la specifica determinazione del tipo e dell'entità della sanzione oppure, se ritiene che le contestazioni siano infondate, propone l'archiviazione del procedimento.

5. Conclusione del procedimento (art. 7)

Completata la fase istruttoria, la commissione, se non ritiene di disporre l'archiviazione del procedimento (con notizia all'interessato), applica, con provvedimento motivato, le **sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 39/2010**. Il termine massimo per la conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in centottanta giorni (ovvero in trecentosessanta giorni, se l'interessato risiede o ha sede all'estero), decorrenti dalla data di ricezione della lettera di contestazione degli addebiti.

Le sanzioni amministrative applicate sono pubblicate sul sito istituzionale della revisione legale, in apposita area, comprese le informazioni concernenti il tipo, la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica a cui la sanzione è applicata. È possibile che pubblicazione delle sanzioni avvenga in forma anonima da parte del MEF nelle situazioni di cui all'art. 24, comma 7, del D.Lgs. n. 39/2010

SANZIONI

Come prepararsi ai controlli?

Il Ministero della Economia e delle Finanze (MEF) è l'autorità competente per la **vigilanza sui revisori legali e sulle società di revisione in Italia**. I controlli esterni del MEF mirano a verificare il **rispetto delle normative** e a garantire affidabilità e fiducia nelle informazioni finanziarie.

Le verifiche saranno **focalizzate sull'analisi della documentazione** relativa alle attività di revisione, compresa quella inerente al controllo della qualità. Particolare attenzione sarà rivolta alle **procedure utilizzate per accertare i requisiti di indipendenza**, alla valutazione della quantità e qualità delle risorse impiegate – con particolare riferimento alla composizione e definizione dei team di lavoro – e alla **congruità dei corrispettivi richiesti** per svolgere l'attività di revisione.

Come prepararsi ai controlli?

Risulta fondamentale **identificare e monitorare i KPI** (*Key Performance Indicators*) più rilevanti, espressione degli obiettivi di qualità, al fine di mantenere elevati gli standard qualitativi del lavoro svolto.

Tra i **possibili indicatori** da considerare e riportare nei report **figurano**:

- *il **numero di incarichi assunti** da ciascun revisore o partner;
- *la **segmentazione settoriale** degli stessi;
- *la **pianificazione delle attività** formative per lo staff;
- *il **tasso di turnover** tra i collaboratori;
- *il **controllo delle ore effettivamente dedicate** a ciascun incarico.

E' opportuno ricordare un adagio sempre attuale nell'ambito della revisione:
"non scritto, non fatto".

Questa massima, semplice ma incisiva, **sintetizza il principio ISA Italia 230** relativo alla documentazione della revisione contabile, sottolineando **l'importanza cruciale di registrare in modo accurato ogni aspetto del lavoro svolto**.

Formalizzazione della fase pre-incarico

Ai fini dei controlli della qualità è necessario procedere alla formalizzazione delle carte di lavoro già in fase di accettazione dell'incarico.

- Indipendenza e conflitti d'interesse:
- Valutazione della rischioosità del cliente e della complessità dell'incarico
- Analisi delle risorse e dei tempi necessari per lo svolgimento dell'incarico
- **Accettazione e formalizzazione dell'incarico: la lettera d'incarico**
- Corrispettivo e comunicazione dell'incarico al MEF

Formalizzazione del lavoro:

FASE DI INTERIM:

- *Comprensione del funzionamento dell'impresa e del Sistema Controllo Interno;
- * Pianificazione della strategia di revisione e del piano di audit;

FASE DI FINAL:

- *Calcolo della materialità definitiva;
- *Procedure di validità sul bilancio e suoi allegati stato patrimoniale;
- *Procedure di analisi comparativa;

FASE DI REPORTING:

- *Controllo della documentazione raccolta e delle carte di lavoro
- *riesame della conformità delle attività svolte agli standard professionali (ISA Italia)
- *valutazione degli errori di revisioni e discussioni con la *Governance*
- *Lettera di attestazione
- *Rilascio della Relazione di Revisione

SCETTICISMO
PROFESSIONALE

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a large yellow hexagon, a smaller blue hexagon above it, a white outline hexagon to its left, and a small yellow hexagon below it. The background is a gradient of orange and red, with a dark grey horizontal bar at the top and a yellow square on the right.

Grazie per
l'attenzione